



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

INTERVENTO DEL PRESIDENTE

**Enrico Torri**

BARI, 4 MARZO 2022



CORTE DEI CONTI



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

**INTERVENTO DEL PRESIDENTE**

**Enrico Torri**

BARI, 4 MARZO 2022

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO REGIONE PUGLIA**  
**RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021**

**CONTROLLO SULLA REGIONE**

**Parifica del rendiconto regionale (esercizio 2020)**

Il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 è stato parificato nell'udienza dell'8 ottobre 2021 (delibera n. 146/2021/PARI).

All'esito dell'attività istruttoria e del confronto con l'Amministrazione regionale sono emerse le seguenti criticità contabili e finanziarie, rappresentate nella relazione allegata alla decisione di parifica:

- è aumentata, rispetto al triennio precedente, la consistenza del fenomeno del conseguimento oltre misura dell'*obiettivo del pareggio di bilancio*, solo in parte riconducibile a fattori esterni incidenti in senso limitativo sulla capacità di spesa (trasferimento di risorse statali in chiusura di esercizio);
- in tema di *utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei* (programmazione 2014-2020) alcuni programmi (PSR e PO-FEAMP) continuano a registrare avanzamenti contenuti in termini di impegni e pagamenti;

- con riferimento alla *spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento dei livelli di assistenza superiori ai LEA*, la Corte costituzionale (sentenza n. 142 del luglio 2021) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, co. 3, della l. reg. 7 luglio 2020, n. 21 (recante l'istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie), le cui spese sono state allocate nella missione 13 — programma 02 — titolo 1, relativo al finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), giudicando integrata «*la violazione del principio secondo cui, nella fase di rientro dal deficit, è precluso alla Regione e agli enti, finanziati per assicurare le prestazioni sanitarie sul territorio di riferimento, di deliberare spese per l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali*». La Sezione verificherà, in occasione dei prossimi controlli, l'attuazione degli impegni formulati dalla Regione (cancellazione dei residui passivi connessi con le spese oggetto della declaratoria di incostituzionalità; corretta contabilizzazione delle ulteriori spese allocate nella stessa sede);
- i flussi finanziari intercorrenti con alcuni *organismi partecipati* non sono sempre risultati correttamente presidiati, in termini di tempestiva riconciliazione dei rapporti creditori/debitori, di concordanza degli esiti della riconciliazione nonché di corretta valorizzazione delle voci di bilancio relative ai crediti della Regione verso imprese controllate/partecipate;
- in relazione al *personale*, l'Amministrazione regionale è stata invitata a conformarsi a quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze n.

112 del 2020 (sul possibile incremento di spesa derivate dall'applicazione al personale giornalistico del contratto nazionale di categoria in luogo di quello del comparto Regioni) e n. 153 del 2021 (sull'applicazione alle nuove assunzioni dell'ARIF – Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali – di un differente CCNL rispetto a quello *ab origine* applicato), a rispettare le norme sulle assunzioni di personale svolgente la propria attività nell'ambito dell'ente e delle agenzie regionali (specie in relazione a ipotesi di c.d. stabilizzazioni) e sul conferimento di incarichi a soggetti esterni, nonché ad attuare il piano di rientro finalizzato al recupero delle somme per il trattamento accessorio indebitamente corrisposto negli esercizi precedenti.

### **Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali**

In sede di esame delle leggi regionali di spesa 2020 è stata rilevata una legislazione non sempre in linea con la stringente disciplina vincolistica normativamente prevista (delibera n. 142/2021/RQ).

Tra le principali criticità rilevate si segnalano:

- la mancanza, nella maggior parte delle proposte di legge d'iniziativa consiliare, della relazione tecnico-finanziaria, ovvero carenze contenutistiche di quest'ultima;
- la sistematica assenza, nel testo delle leggi prive di oneri finanziari, della clausola di neutralità finanziaria, nonché dell'esplicitazione nell'apposita

sede (relazione tecnico-finanziaria/referto tecnico), delle ragioni a supporto della stessa;

- con riferimento alle modalità di copertura prescelte, il frequente ricorso allo strumento della riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, in assenza, tuttavia, di chiara illustrazione dei motivi che hanno generato le disponibilità finanziarie utilizzate;
- in relazione all'utilizzo del fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, la mancanza della preventiva individuazione degli interventi e degli oneri finanziari alla cui copertura il fondo stesso è destinato;
- casi di coperture finanziarie caratterizzate da aleatorietà o casi di erronee indicazioni di capitoli di spesa o di entrata;
- nell'ambito delle disposizioni normative, il frequente rinvio a fonti sub-primarie (atti di Giunta) per la definizione degli oneri finanziari.

Veniva, quindi, evidenziato, come tale *modus operandi*, non in linea con il vigente quadro normativo, finisse per vanificare gli obiettivi di trasparenza e di corretta programmazione delle risorse finanziarie; si rammentava, altresì, come la disciplina vincolistica dettata dal titolo V («Copertura delle leggi finanziarie») della legge di contabilità dello Stato (l. 31 dicembre 2009, n. 196), costituisca, anche per le regioni, presidio indefettibile per dare piena attuazione al contenuto precettivo dell'art. 81 Cost. e per consentire, in sede di controllo da parte di questa Corte, una più analitica verifica delle fonti di copertura.

## **CONTROLLO DEI GRUPPI CONSILIARI**

L'attività di controllo sulle spese sostenute dai gruppi consiliari della Regione Puglia ha interessato n. 22 rendiconti dell'esercizio finanziario 2020, di cui tredici relativi alla X legislatura (01/01 – 30/09/2020) e nove alla XI legislatura del medesimo esercizio finanziario (01/10 – 31/12/2020).

La Sezione, all'esito della fase istruttoria, ha dichiarato l'irregolarità di n. 9 rendiconti, tutti inerenti alla X legislatura (delibere nn. 59/2021/FRG, 61/2021/FRG, 62/2021/FRG, 63/2021/FRG, 64/2021/FRG, 65/2021/FRG, 66/2021/FRG, 67/2021/FRG, 68 /2021/FRG).

Tra le criticità più rilevanti vanno segnalate:

- *l'allocazione delle spese per incarichi consulenziali tra le spese di personale (voce A6) anziché tra quelle di funzionamento (voce A11), che ha di fatto comportato l'uso promiscuo dei due fondi (per il personale e per il funzionamento) e la sostanziale elusione del budget previsto dalla normativa regionale per i contributi di funzionamento (di gran lunga inferiore rispetto a quello fissato per le spese di personale).*

La Sezione ha in particolare osservato come la possibilità attribuita dalla legge regionale pugliese, ai Gruppi consiliari, di stipulare contratti consulenziali di lavoro autonomo inquadrabili tra le spese di personale, non potesse far venir meno la distinzione, tracciata a livello nazionale e recepita a livello regionale, tra spese di personale ordinarie (destinate ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dei gruppi) e quelle per "consulenze, studi ed

incarichi” (destinate, viceversa, ad assicurare approfondimenti tecnici tramite l’ausilio di professionisti esperti in determinate materie). Ne conseguiva, pertanto, che ai fini della corretta rendicontazione dei rapporti di lavoro in questione, e in forza di una lettura coordinata della disciplina statale (d.p.c.m. 21 dicembre 2012) e di quella regionale (l. reg. 11 gennaio 1994, n. 3), occorreva fare riferimento all’inerenza della tipologia di spesa: se afferente alle attività istituzionali dei gruppi in seno al Consiglio regionale (art. 1, co. 1, l.reg. n. 3/1994), la stessa doveva essere ricondotta alle spese di funzionamento (A11); diversamente, in caso di consulenza relativa ad «attività diverse da quelle di cui al co. 1», era da allocare tra quelle per il personale (A6). Tale indirizzo ermeneutico è stato confermato dalle Sezioni riunite in speciale composizione, in occasione dell’esame delle impugnazioni promosse dai Gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 11, co. 6, c.g.c. (*ex plurimis*, sentenze nn. 15/2021/RGC, 22/2021/RGC e 23/2021/RGC).

- *l’illegittimità di svariate voci di spesa, legate a trasferte e rimborsi (nel caso specifico, in favore di lavoratori interinali)*, in quanto erogate in maniera forfettaria e in assenza di documentazione giustificativa, idonea a comprovare l’inerenza della spesa ai fini propri del mandato consiliare e all’attività dei gruppi (delibera n. 67/2021/FRG, confermata in sede di impugnazione dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, con pronuncia n. 18/2021/RGC).

## **CONTROLLO SUGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

### **ASL LECCE**

**Prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati:** con riferimento al fondo rischi è emersa l'assenza di criteri nella quantificazione delle somme accantonate e di collegamenti tra contenziosi in essere e accantonamenti.

**Proroghe contrattuali e affidamenti diretti:** esistenza di diverse procedure autonome di gare ponte nelle more dell'attivazione e/o conclusione di procedure da parte del Soggetto Aggregatore (aspetto che sarà oggetto di continuo monitoraggio da parte della Sezione).

**Beni ammortizzabili e ammortamenti:** disallineamenti tra risultanze fisiche e contabilità e mancata associazione, da parte del sistema informativo aziendale, della fonte di finanziamento rispetto a ciascun cespite, necessaria per l'identificazione degli ammortamenti da sterilizzare.

**Spesa farmaceutica per acquisti diretti, spesa per dispositivi medici e assistenza protesica:** superamento dei tetti assegnati dalla Regione per tutte le tre tipologie di spesa.

**Crediti:** quanto ai crediti verso comuni per il trasporto dei disabili, l'Azienda avrebbe continuato a fatturare mensilmente agli enti locali la quota di loro spettanza per il trasporto dei disabili, determinandola nella misura massima

del 60% del costo sostenuto, in assenza di un preventivo accordo sulla percentuale di compartecipazione (previsto dall'art. 46 della l.r. n. 4/2010) e mancata svalutazione dei crediti riferiti alle annualità 2015 e successive. Quanto ai crediti verso privati, contabilizzazione parziale e forfettaria dei crediti derivanti da sanzioni per mancate disdette di prenotazioni, prestazioni di pronto soccorso caratterizzate da attribuzione di "codici bianchi", recupero di somme per autocertificazioni ticket non conformi, oltre che mancata svalutazione degli stessi crediti con riferimento alle annualità 2015 e successive.

### **ASL TARANTO**

Mancato allineamento delle scritture inventariali e contabili;

Incomplete verifiche di magazzino e disallineamento tra i dati del gestionale e quelli reali;

Importi rilevanti di crediti verso la Regione;

Importi rilevanti di crediti verso i comuni per la quota di loro spettanza per il trasporto di persone diversamente abili;

Importi rilevanti di crediti verso privati;

Importi rilevanti e risalenti nel tempo di debiti verso fornitori, presenza di transazioni per interessi moratori e pignoramenti delle disponibilità liquide;

Sforamento tetti fissati a livello regionale per la spesa farmaceutica e per i dispositivi medici.

## CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI

**Controllo ex art. 1, co. 166 e 167, l. 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 148–  
bis Tuel**

Il controllo finanziario di legalità e di regolarità contabile sugli enti locali è stato esercitato: *i*) applicando criteri selettivi e di priorità, relativi ai profili critici di maggiore potenziale impatto sugli equilibri di bilancio; *ii*) estendendo le verifiche ai rendiconti degli esercizi più recenti (2019 e 2020), in coerenza con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie.

Complessivamente, sono state adottate n. 30 deliberazioni, non riscontrandosi, tuttavia, situazioni implicanti la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa.

Tra le principali criticità rilevate si segnalano:

- tardiva approvazione dei rendiconti (deliberazioni n. 2/2021/PRSE, n. 45/2021/PRSE, n. 112/2021/PRSE, n. 118/2021/PRSE, 161/2021/PRSE);
- superamento di parametri di deficitarietà strutturale (deliberazioni n. 48/2021/PRSE, n. 113/2021/PRSE, n. 123/2021/PRSE, n. 183/2021/PRSE);

- incongrua quantificazione degli accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo contenzioso e fondo perdite società partecipate (deliberazioni n. 4/2021/PRSP, n. 48/2021/PRSE, n. 50/2021/PRSE, n. 86/2021/PRSE, n. 99/2021/PRSE, n. 112/2021/PRSP, n. 113/2021/PRSE);
- mancata o inadeguata quantificazione del fondo pluriennale vincolato (deliberazioni n. 4/2021/PRSP, n. 46/2021/PRSP, n. 122/2021/PRSE);
- bassa capacità di riscossione e presenza di residui attivi consistenti e vetusti (deliberazioni n. 4/2021/PRSP, n. 52/2021/PRSE, n. 113/2021/PRSE);
- problematiche relative alla tempestività dei pagamenti (deliberazioni n. 99/2021/PRSE, n. 46/2021/PRSP, n. 112/2021/PRSP, n. 122/2021/PRSE);
- rilevanti squilibri di cassa (deliberazioni n. 4/2021/PRSP, n. 47/2021/PRSP);
- ripetuta insorgenza di debiti fuori bilancio e criticità relative al riconoscimento degli stessi (deliberazioni n. 52/2021/PRSE, n. 112/2021/PRSP, n. 113/2021/PRSE);
- conciliazione di debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati (deliberazioni n. 4/2021/PRSP, n. 52/2021/PRSE, n. 104/2021/PRSE);
- mancato aggiornamento dell'inventario (deliberazioni n. 4/2021/PRSP, n. 48/2021/PRSP, n. 161/2021/PRSE).

## Controllo ex art. 148 Tuel

La verifica del funzionamento dei controlli interni, svoltasi in relazione agli esercizi finanziari 2018 e 2019, è stata esercitata applicando criteri selettivi e di priorità relativi al rispetto dei termini di trasmissione degli annuali referti-questionario, all'attività di verifica dei rendiconti svolti dalla Sezione regionale nonché a situazioni relative a profili critici di maggiore potenziale impatto sugli equilibri di bilancio.

Complessivamente, sono state adottate n. 21 deliberazioni, di cui 9 inoltrate alla Procura Regionale. Tra le principali criticità rilevate si segnalano:

- in ordine al *controllo di gestione* la mancata adozione di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazione analitiche per centri di costo che consenta di verificare efficienza ed economicità dell'agire amministrativo nonché l'incapacità di tale controllo di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi. In alcuni casi, è stata riscontrata la mancata trasmissione del referto sul controllo di gestione (delibere n. 85/2021/VSGC, n. 96/2021/VSGC, n. 102/2021/VSGC, n. 137/2021/VSGC, n. 140/2021/VSGC, n. 148/2021/VSGC);
- in relazione al *controllo strategico* la mancata utilizzazione delle informazioni di contabilità analitica per orientare le decisioni da prendere in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie (delibere n. 85/2021/VSGC, n. 110/2021/VSGC, n. 138/2021/VSGC);

n. 139/2021/VSGC, n. 149/2021/VSGC, n. 164/2021/VSGC,

n. 175/2021/VSGC, n. 186/2021/VSGC, n. 188/2021/VSGC);

- in riferimento al *controllo sulla qualità dei servizi*, l'assenza di confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità di altre amministrazioni e del coinvolgimento dei portatori di interesse (*stakeholder*). In alcuni casi sono state riscontrate l'assenza di rilevazioni di *customer satisfaction* interna ed esterna o la loro inadeguatezza (delibere n. 41/2021/VSGC, n. 70/2021/VSGC, n. 140/2021/VSGC, n. 148/2021/VSGC, n. 189/2021/VSGC);
- per quanto concerne il *controllo di regolarità amministrativa e contabile*, gli esiti del controllo di gestione dell'anno precedente non hanno concorso all'individuazione dei settori di attività da sottoporre al controllo successivo. In alcuni casi sono state rilevate criticità non solo in ordine al numero di controlli periodici previsti, ma anche alla loro tempestività (delibere n. 41/2021/VSGC, n. 102/2021/VSGC, n. 138/2021/VSGC, n. 190/2021/VSGC).

### **Procedure di riequilibrio o di dissesto guidato.**

I comuni pugliesi attualmente (dicembre 2021) interessati dalla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243-*bis* Tuel sono ventisette; per quattro di essi il relativo piano è al vaglio della Commissione ministeriale di cui all'art. 155 Tuel.

Sono n. 34 le delibere complessivamente adottate dalla Sezione nel 2021 che hanno riguardato, in taluni casi, l'approvazione o il diniego del piano; in altri casi, il monitoraggio degli obiettivi intermedi o la chiusura del piano; in altri casi ancora, l'integrazione istruttoria. La Sezione ha, nello specifico, adottato: n. 4 deliberazioni di diniego del piano di riequilibrio; n. 2 delibere di approvazione del piano di riequilibrio; n. 15 delibere concernenti il monitoraggio dei piani di riequilibrio ed il raggiungimento dei relativi obiettivi; n. 13 delibere istruttorie o di natura interlocutoria.

Di rilievo le delibere n. 162/2021/PRSP, n. 173/2021/PRSP e n. 158/2021/PRSP con cui la Sezione ha negato l'approvazione dei piani di riequilibrio finanziario adottati rispettivamente dai Comuni di Castellaneta (TA), Lecce e Stornara (FG). Con la deliberazione n. 204/2021/PRSP la Sezione ha approvato il piano del Comune di Sanarica (LE) e, al contempo, accertato la sussistenza di gravi irregolarità ai sensi dell'art. 148-*bis*, co. 3, Tuel.

Infine, riguardo ai piani di rientro adottati ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 sono state depositate n. 8 delibere concernenti il monitoraggio e l'analisi finale dei piani di rientro dei Comuni di Panni (FG) e di Vieste (FG) e n. 2 due delibere sul piano del Comune di Alberona (FG).

## **ESAME DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

Nel 2021 la Sezione ha adottato 3 delibere con cui sono state esaminate la ricognizione straordinaria e quelle ordinarie (al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019) delle partecipazioni detenute dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto (delibera n. 100/2021/VSGO), dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce (delibera n. 111/2021/VSGO) e dall'Università del Salento (delibera n. 176/2021/VSGO).

Le analisi hanno evidenziato:

- motivazioni incongrue in ordine a talune scelte di mantenimento delle interessenze;
- l'assenza di un'adeguata analisi della ricorrenza dei presupposti *ex art. 20, co. 2, lett. c)* (partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società) e *lett. f)* (necessità di contenimento dei costi di funzionamento) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP);
- taluni ritardi nell'attuazione delle misure di razionalizzazione programmate.

Sono stati infine rivolti inviti a:

- garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; art. 16 TUSP);

- assumere, ove non ancora adottate, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto;
- includere nell'ambito del successivo esercizio di razionalizzazione periodica le partecipazioni indirette, intendendo per tali anche quelle detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente ad altri soggetti.

### **ATTIVITÀ CONSULTIVA**

Nell'esercizio della funzione consultiva la Sezione ha adottato n. 29 delibere; di queste:

- n. 10 hanno affrontato nel *merito* le questioni poste;
- n. 2 hanno dichiarato le richieste di parere *parzialmente ammissibili*;
- n. 15 hanno dichiarato le richieste di parere *inammissibili sul piano oggettivo* (per mancata attinenza alla materia della contabilità pubblica e/o difetto di generalità e astrattezza del quesito) e n. 2 *inammissibili sul piano soggettivo* (per difetto di legittimazione del soggetto istante), in linea con gli indirizzi espressi dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle autonomie.

Le delibere di merito hanno affrontato le questioni di seguito evidenziate.

### *Applicazione delle regole della contabilità pubblica*

La delibera n. 193/2021/PAR ha ritenuto che, stante la necessità di una lettura integrata e uniforme delle disposizioni contabili in tema di investimenti delle amministrazioni pubbliche, deve ritenersi che l'espressione *investimenti* contemplata dal piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del d.lgs. 23.6.2011, n. 118 vada letta alla luce delle previsioni dell'art. 3, co. 18, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato a dare attuazione all'art. 119, sesto comma, Cost. Ne consegue, che non essendo le spese per la redazione di atti di pianificazione generale degli enti locali suscettibili di essere ricondotte in modo diretto ad alcuna delle ipotesi tassative di investimento contemplate dall'art. 3, co. 18, della l. n. 350/2003, deve escludersi la possibilità di una loro contabilizzazione fra le spese del titolo 2 del piano dei conti integrato (codifica armonizzata U.2.02.03.05.001 – *Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti*).

### *Spese del personale*

Con la delibera n. 6/2021/PAR è stato affermato che, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, disciplinate dall'art. 33, co. 2, del d.l. 30 aprile 2019, 34 (convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58) e dal successivo d.m. 17.3.2020, possono essere escluse le spese già sostenute per il reclutamento di personale a tempo determinato che trovino copertura in finanziamenti finalizzati

attribuiti ai sensi del d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e del connesso d.m. 18.5.2018.

La delibera n. 51/2021/PAR ha chiarito che dalla procedura di stabilizzazione *ex art. 20* del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 devono ritenersi esclusi i rapporti finalizzati alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici (con qualifiche dirigenziali o meno o di alta specializzazione) instaurati *ex art. 110 Tuel* e tanto in ragione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di contratto, trattandosi di rapporti instaurati fiduciarmente, per loro natura temporanei e legati alla durata del mandato politico.

Con la delibera n. 120/2021/PAR è stato precisato che: *i*) in base all'art. 9, co. 6, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni in l. 11 agosto 2014, n. 114), nei casi di giudizi conclusi con compensazione integrale delle spese tra le parti, i compensi professionali spettanti ai dipendenti dell'avvocatura di un ente locale devono essere loro corrisposti in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, non essendo consentito un surrettizio superamento di questi ultimi mediante una liquidazione differita a un periodo contabile successivo; *ii*) in base all'art. 9, co. 3 e 7, del d.l. n. 90/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti di un ente locale nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva e comunque per una somma non superiore al trattamento economico complessivo di ciascun avvocato; ne

consegue che non è consentito un superamento di tale vincolo mediante una liquidazione dell'eccedenza differita al periodo contabile successivo.

### *Affidamenti di contratti pubblici*

La delibera n. 103/2021/PAR ha precisato che l'affidamento diretto di un servizio, mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti *ex art. 50 Tuel*, a un operatore economico già parte di un precedente (e ormai privo di effetti) contratto, stipulato a seguito di gara pubblica per l'affidamento del medesimo servizio, osta al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, difettando il presupposto *ex lege* del previo svolgimento di una gara pubblica. Il principio è stato ribadito dalla delibera n. 150/2021/PAR.

### *Norme di contenimento della spesa*

Con la delibera 74/2021/PAR è stato affermato che: *i)* la locuzione «risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano» contenuta nell'art. 243-*bis*, co. 9-*bis*, Tuel è riferibile ai risparmi di spese correnti e in conto capitale che un ente debba affrontare negli esercizi compresi nel piano di riequilibrio; *ii)* la decisione di attivare l'indebitamento consentito dalla disposizione in esame integra una scelta gestionale legittimamente percorribile in presenza delle condizioni normativamente previste (risparmi di gestione effettivi e funzionali al conseguimento degli obiettivi del piano), il cui

accertamento spetta all'amministrazione locale alla luce delle previsioni del piano di riequilibrio finanziario.

La delibera n. 159/2021/PAR ha stabilito che, a seguito dell'inserimento nell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 del co. 5-bis («*gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*»), le remunerazioni per funzioni tecniche devono ritenersi escluse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto partecipano della stessa natura dei contratti cui accedono.

Con delibera n. 174/2021/PAR è stato chiarito che: *i)* a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18, co. 1-ter, lett. *b)* e *c)*, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8), la disciplina prevista dall'art. 3, commi 13 e 14, della l. 19 giugno 2019, n. 56 in materia di compensi dovuti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione estensiva né analogica; *ii)* la deroga al principio di onnicomprensività di cui all'art. 3, co. 14, del d.l. n. 162/2019 trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali.

Con la delibera n. 179/2021/PAR è stato ritenuto che il ricorso ad assunzioni con contratti flessibili per la gestione di un ufficio comunale dedicato alle problematiche post-sisma, data la durata non temporalmente definita dell'intervento è suscettibile di determinare un aumento della spesa corrente e un conseguente irrigidimento del bilancio, non essendo un'operazione neutra in termini di sostenibilità a regime, in assenza di un referente normativo che consenta il superamento dei limiti di cui all'art. 9, co. 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122).

## **CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO DI LEGITTIMITÀ**

### **Controllo preventivo di legittimità**

I decreti soggetti a controllo preventivo sono stati n. 570, sono stati formulati n. 40 rilievi e n. 261 note di avvertenza inviate a corredo di altrettante registrazioni "con osservazione", n. 30 decreti sono stati ritirati dalle amministrazioni.

Il Collegio ha adottato n. 8 deliberazioni.

- tre pronunce hanno riguardato *decreti di conferimento di incarichi a dirigenti della carriera prefettizia* (delibere nn. 7/2021/PREV, 8/2021PREV e 9/2021/PREV) con esito di non luogo a provvedere per ritiro dei provvedimenti in autotutela da parte dell'Amministrazione

precedente a seguito di rilievo e deferimento in tema di irretroattività degli incarichi dirigenziali;

- tre pronunce hanno riguardato *decreti di conferimento di incarichi di reggenza a dirigenti scolastici* (delibere nn. 77/2021/PREV, 78/2021/PREV e 79/2021/PREV) con esito di non luogo a provvedere per esaurimento degli effetti degli incarichi stessi;
- due pronunce hanno riguardato *decreti di approvazione di contratti*: la delibera n. 94/2021/PREV con esito di non luogo a provvedere in relazione al decreto n. 1 del 1° aprile 2021 della Direzione di Intendenza della Marina militare – sede di Bari, (trattandosi di fattispecie contrattuale non rientrante nei parametri previsti dalla normativa per l'assoggettabilità a controllo preventivo) e la delibera n. 116/2021/PREV di ricusazione del visto in relazione al decreto n. 192 del 18 maggio 2021 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede di Bari, di approvazione del III atto aggiuntivo avente n. 6797 di rep. del 22 aprile 2021, al contratto n. 6202 del 1° agosto 2012 relativo all'appalto dei Lavori di completamento delle strutture portuali nell'area "Pizzoli - Marisabella".

Il controllo preventivo di legittimità viene espletato con procedura informatica tramite applicativo SILEA.

## **Controllo successivo di legittimità**

Sono state depositate quattro delibere (n. 43/2021/SUCC, n. 44/2021/SUCC, n. 53/2021/SUCC e n. 76/2021/SUCC), tutte relative a ricostruzioni di carriera (riconoscimento di servizi). In particolare, nell'ambito delle citate pronunce la Sezione ha deliberato il non luogo a provvedere, osservando, tra l'altro, che la formulazione, da parte del competente ufficio di controllo, di osservazioni oltre il termine di legge nei confronti di un atto soggetto a controllo successivo di legittimità impedisce una pronuncia di merito da parte del Giudice contabile per mancanza dei presupposti normativamente previsti ai fini del controllo in questione.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

